

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

Richiamato, in particolare l'articolo 3 del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, che definisce modalità e criteri per la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le modalità previste nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

Atteso che, in base ai dati acquisiti dal SIAN da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA) alla data del 7 novembre 2012, risultano validate, per la campagna lattiera 2013/2014, 367.445 kg di quote latte in consegne e 62.959 kg in vendite dirette disponibili nella riserva per le assegnazioni di quantitativi di riferimento individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2013 a favore degli aventi diritto nel Friuli Venezia Giulia;

Preso atto della comunicazione di Agea del 28 settembre 2012, concernente la ripartizione della riserva nazionale per il periodo 2013/2014, secondo la quale i quantitativi assegnati alla regione Friuli Venezia Giulia sono ripartiti tra titolari conduttori di azienda agricola ubicata in zona di pianura e di montagna e con quota in consegna o in vendita diretta, come di seguito riportato:

quota in	Kg	zona	kg	zona	Kg
consegne	367.445	pianura	223.335	pianura (consegne/vendite dirette)	270.072
		montagna	144.110		
vendite dirette	62.959	pianura	46.737	montagna (consegne/vendite dirette)	160.332
		montagna	16.222		
Totale	430.404	totale	430.404	Totale	430.404

Atteso che l'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, dispone che gli eventuali aggiornamenti di quota individuale e, quindi, anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, sono conclusi entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;

Atteso che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento con decorrenza 1 aprile 2013;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, in base al quale le regioni provvedono all'assegnazione dei quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della

produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito in legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) in base a criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;

Considerato, relativamente alla riassegnazione di quote ai produttori di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, che il taglio della quota "B" ha interessato titolari di quota nella sola zona di pianura per un quantitativo di kg 150.964;

Considerato che si rende necessario riassegnare le quote ai giovani imprenditori agricoli, di età non superiore a 40 anni, anche non titolari di quota, che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;

Considerata, inoltre, la rilevanza sociale ed economica delle attività svolte dalle aziende agricole sperimentali degli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della formazione di figure professionali e specialistiche, nonché nel campo della ricerca finalizzata, tra l'altro, al miglioramento qualitativo, all'efficienza produttiva ed al benessere animale;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, di destinare la quota residua di assegnazioni a favore degli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia, in proporzione al numero di quote latte possedute, in considerazione del fatto che gli stessi devono contenere la produzione di latte nel limite delle suddette quote per non incorrere nell'imputazione del prelievo supplementare, e dell'esiguità delle risorse finanziarie necessarie per procedere ad eventuali affitti o acquisti di quota;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, sono esclusi dalle rassegnazioni i titolari di quote latte che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, esclusi gli affitti in corso di annata;

Ritenuto necessario, pertanto, definire le direttive di indirizzo per la riassegnazione del quantitativo della riserva nazionale per la campagna di commercializzazione 2013/2014 ai titolari e non titolari di quote latte, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Il quantitativo della riserva nazionale assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia per campagna di commercializzazione 2013/2014, pari a 430.404 kg, è riassegnato:

a) ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota "B", ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), convertito in legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli, titolari e non titolari di quota consegne e/o vendite dirette, e inseriti in azienda ubicata in zona di pianura, nel limite di 119.108 kg;

c) ai giovani imprenditori agricoli, titolari e non titolari di quota consegne e/o vendite dirette, e inseriti in azienda ubicata in zona montana, nel limite di 160.332 kg;

d) e, per le eventuali quote residue, agli istituti tecnici e professionali statali del Friuli Venezia Giulia, titolari di quote latte.

2. I giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota, presentano la richiesta di riassegnazione di quota entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera; qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità si attuerà una riduzione proporzionale tra i richiedenti.

3. Ai soggetti di cui al punto 1, lettera d), le quote residue sono riassegnate in proporzione alle quote latte possedute alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
4. Sono esclusi dalle riassegnazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003, i titolari di quote latte che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, esclusi gli affitti in corso di annata.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione; ad essa è data attuazione con provvedimenti del direttore della struttura regionale competente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE